

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO DI CUI ALLA L.R 75/2012**

## **Art. 1**

1. La Commissione esamina le domande presentate ai Comuni del LODE Pisano da soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) pendenza di una procedura esecutiva di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole come definita dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione n. 22 del 29/3/2011, da immobili adibiti ad uso abitativo nei confronti di residenti, con regolare contratto di locazione, in uno dei Comuni del LODE Pisano;
- b) ISE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 35.000,00 e ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- c) non titolarità di diritti di proprietà o usufrutto su un'abitazione adeguata al proprio nucleo familiare (si intende adeguata un'abitazione che abbia i requisiti previsti dalle lettere c) e d) della Tabella "A" della L.R. 96/96).

2. L'Ufficio Casa del Comune dove risiede il conduttore sottoposto a procedura esecutiva di sfratto, effettua la verifica dei requisiti di cui sopra.

## **Art. 2**

1. Nella domanda il richiedente dovrà indicare anche se esistono una o più delle seguenti condizioni:

- a) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, determinata da uno dei seguenti eventi:
  - licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni volontarie (tranne il caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione);
  - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
  - collocazione in stato di mobilità;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
  - cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- c) modificazione anagrafica del nucleo familiare, separazione legale, detenzione, in conseguenza delle quali vi sia stata la perdita di una fonte di reddito;
- d) particolare situazione di fragilità del nucleo familiare: famiglie monoparentali, presenza di anziani sopra i 65 anni, figli minori, portatori di handicap o soggetti con invalidità superiore al 66% certificata a norma di legge.

2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare, altresì, elementi che dimostrino l'urgenza dell'intervento della Commissione, desumibile dalla tipologia di sfratto, dall'entità del canone di locazione e della morosità, dalla data della convalida di sfratto e dal numero di accessi effettuati dall'ufficiale giudiziario.

3. L'ufficio Casa del Comune di residenza del richiedente comunica alla Commissione la collocazione del nucleo nella vigente graduatoria definitiva per l'accesso agli alloggi di E.R.P. o di Agenzia Casa o di altre forme di sostegno alloggiativo e se il soggetto risulta assistito dai Servizi Sociali.

4. L'Ufficio Casa del Comune, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, trasmette alla Commissione Territoriale un quadro riepilogativo delle richieste pervenute.

### **Art. 3**

1. La Commissione, preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 e dei dati emersi in sede di istruttoria, promuove azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e garantire il passaggio da casa a casa dei soggetti che non possono disporre di altra sistemazione abitativa adeguata al proprio nucleo familiare.

2. A tale scopo valuta, tra l'altro:

- a) la presenza e la posizione del nucleo nella vigente graduatoria definitiva ERP o di Agenzia Casa o la disponibilità di altra forma di intervento;
- b) la domanda di contributo a sanatoria della morosità previsto dalla Delibera G.R.T n. 250 del 15/4/2013 ammessa, ma con rifiuto del proprietario di aderire alla proposta ;
- c) la possibilità da parte dei Servizi Sociali o di altre Associazioni assistenziali, in base ai rispettivi regolamenti, di aiutare la famiglia sfrattata;
- d) la possibilità di un intervento in assegnazione straordinaria di alloggio ERP.

3. Quanto sopra valutato, le principali azioni che la Commissione può adottare al fine di rendere compatibile l'esecuzione dello sfratto con il passaggio da casa a casa sono:

- la richiesta al locatore di rinviare l'esecuzione dello sfratto sulla base degli elementi emersi in fase di istruttoria individuando le possibili azioni per cercare di realizzare un passaggio da casa a casa della famiglia, fermo restando il diritto del locatore di rifiutare le proposte di rinvio dell'esecuzione;
- la richiesta all'Ufficiale Giudiziario di un rinvio dello sfratto compatibile con le soluzioni abitative emerse in sede di Commissione, rimanendo comunque salve le Sue competenze e quelle dell'Autorità Giudiziaria.